

Comune di Sestri Levante
Città Metropolitana di Genova

ALLEGATO "A" (trattasi di regolamento ad applicazione temporale limitata al periodo di legge)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE LITI PENDENTI

Indice

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Finalità del regolamento.....	3
Art. 3 - Ambito di applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti.....	3
Art. 4 - Atti esclusi dalla definizione agevolata.....	4
Art. 5 - Importi dovuti in applicazione della definizione agevolata.....	4
Art. 6 - Modalità di applicazione della definizione agevolata.....	5
Art. 7 - Istanza di adesione alla definizione agevolata - Rateizzazione.....	5
Art. 8 - Notifica del diniego della definizione agevolata.....	6
Art. 9 - Efficacia della definizione agevolata.....	6
Art. 10 - Importi dovuti.....	6
Art. 11 - Entrata in vigore.....	7
Art. 12 - Disposizioni finali.....	7

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riservato potestà regolamentare ai Comuni in materia di gestione delle proprie entrate, si intende disciplinare l'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni grado di giudizio.
2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 1, commi da 186 a 204 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023-2025), che riconosce agli enti locali la possibilità di introdurre l'istituto deflativo del contenzioso che afferisce alla definizione agevolata delle liti pendenti (art.1 comma 205 L. 197/2022).

Art. 2 - Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti a cui è stato notificato un atto di accertamento per violazioni in materia di fiscalità locale, di definire le controversie tributarie pendenti in relazione a tali atti risultanti impugnati.
2. L'adozione del predetto istituto deflativo consente al Comune di definire procedure relative alle liti fiscali, che possono comportare oneri allo stesso ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti.
3. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Art. 3 - Ambito di applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle controversie che attengono ai tributi della fiscalità locale (I.C.I., IMU, TASI, T.A.R.S.U., TARES, TARI, Imposta di pubblicità e DPA, TOSAP, Imposta di Soggiorno), per le quali sia pendente una controversia, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato, al Comune impositore, entro la data del 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022.
2. Per Comune impositore si intende:
 - a) il Comune di Sestri Levante, per quanto attiene a:
 - I.C.I., IMU, TASI.
 - T.A.R.S.U., TARES, TARI
 - Imposta di pubblicità, DPA, TOSAP,
 - Imposta di Soggiorno
3. Possono essere oggetto di definizione agevolata delle liti pendenti le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune o un suo ente strumentale, che siano pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

4. La definizione agevolata delle liti pendenti prende avvio a seguito di domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Art. 4 - Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato alla data del 1° gennaio 2023.

2. La definizione agevolata delle liti pendenti non è ammessa se il contribuente che ha richiesto di aderire alla stessa definizione agevolata, mediante presentazione di apposita istanza, rinuncia alla definizione prima del perfezionamento della stessa.

3. Sono altresì escluse dalla possibilità di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie, le questioni che afferiscono al diniego di rimborsi.

Art. 5 - Importi dovuti in applicazione della definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata l'importo da considerare è determinato secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 2 D.lgs 546/1992 così come indicato dall'art. 1 comma 186 L. 197/2022.

2. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente può beneficiare, sugli importi dovuti, delle seguenti agevolazioni:

- a) L'Ente è risultato vincitore nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023: 100%
- b) ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 e non ancora depositato presso la CGT: 100%
- c) ricorso pendente in primo grado, in assenza di sentenza: 90%;
- d) ricorso pendente con il Comune soccombente in primo grado: 40%;
- e) ricorso con il Comune soccombente in secondo grado: 15%;
- f) ricorso pendente in Cassazione con entrambi giudizi di merito a favore del contribuente: 5%.

3. Per quanto riguarda le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, queste possono essere definite:

- a) con il pagamento del 15% delle stesse in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023;
- b) con il pagamento del 40% negli altri casi, ovvero quando c'è sentenza sfavorevole al contribuente o ancora non è stata emessa alcuna sentenza.

Art. 6 - Modalità di applicazione della definizione agevolata

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune.
2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 30 giugno 2023.
3. Per gli importi superiori ad euro 1.000,00 (mille/00), il contribuente può richiedere la rateazione di quanto dovuto. In ogni caso, la prima rata pari alla misura del 40% dell'intero importo dovuto deve essere versata entro la data del 30 giugno 2023.
4. Per l'ammontare che residua, dopo il pagamento della prima rata di cui al precedente comma, potrà essere richiesto apposita rateizzazione nelle modalità previste dal "Regolamento per la Concessione di Rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura Tributaria" approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 52 del 29/06/2020.
5. Sull'ammontare delle rate sono calcolati gli interessi al tasso legale, utilizzando il criterio del *pro rata temporis*.

Art. 7 - Istanza di adesione alla definizione agevolata - Rateizzazione

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta l'istanza, su modello reso disponibile dal Comune, entro il 30 giugno 2023 con una delle seguenti modalità:
 - i. mediante consegna diretta all'ufficio protocollo/URP,
 - ii. mediante raccomandata A/R, ed in tal caso fa fede la data di consegna all'ufficio postale,
 - iii. mediante pec, purchè l'indirizzo di posta elettronica certificata sia relativo allo stesso contribuente.
2. L'istanza, presentata sul modello suddetto, è esente da bollo e deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, completa delle generalità del contribuente (cognome, nome / ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita / di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché dei dati relativi al ricorso/procedura pendente, oggetto dell'istanza.
3. Il contribuente è tenuto a presentare tante istanze quanti sono gli atti impugnati per i quali intende avvalersi dell'istituto deflativo, di cui al presente regolamento.
4. Con l'istanza per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto, in conformità al precedente articolo 6. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento.
5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata oggetto di definizione.

Art. 8 - Notifica del diniego della definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento, totale o parziale, o l'eventuale diniego dell'istanza, entro la data del 31 luglio 2023.
2. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, il Comune, con provvedimento notificato, comunica le motivazioni per cui viene rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti entro il termine del 31 luglio 2023.
4. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Art. 9 - Efficacia della definizione agevolata

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate richieste entro e non oltre le scadenze previste dal presente regolamento.
2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante:
 - bonifico intestato a Tesoreria Comune di Sestri Levante.

Art. 10 - Importi dovuti

1. Ai fini dell'adesione alla presente definizione agevolata, non si procede alla restituzione di somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto in base alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il contribuente è tenuto a versare direttamente ed in maniera autonoma le somme dovute in applicazione alle disposizioni del presente regolamento.
3. La presentazione della sola istanza consente di perfezionare la procedura della definizione agevolata delle liti tributarie, nell'ipotesi in cui non risultino importi da versare.
4. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva delle somme in contenzioso, senza che il contribuente abbia versato gli importi dovuti, la definizione di cui al presente regolamento consente di ottenere lo sgravio del ruolo/ingiunzione di pagamento/procedura coattiva.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il termine per la presentazione delle istanze per aderire alla definizione agevolata decorre dalla data di esecutività del presente regolamento e pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune fino al 30 giugno 2023.
2. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto, restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 186 a 204, della Legge n. 197/2022 e della normativa correlata.
3. Per i ricorsi presentati successivamente al primo gennaio 2023 trova applicazione il "Regolamento per le procedure di Interpello-Reclamo-Mediazione" approvato con delibera Comunale n° 117 del 22/12/2016 e S.M.I.